
ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI

"BETANIA"

STATUTO

NATURA, DENOMINAZIONE E SEDE, RAPPORTO CON ASSOCIAZIONE CIVILE

Articolo 1

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "BETANIA APS", che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Essa ha sede in Barzio (Lecco), frazione Concenedo, Casa Paolo VI, via Guarisca, n. 1, località Cantello. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'ente è un'associazione privata di fedeli riconosciuta dall'Arcivescovo di Milano che, ove ricorrano i casi previsti dalla normativa canonica, può privarlo di tale qualifica.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo 2

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. In particolare, lo scopo dell'Associazione è quello di offrire a laici, sacerdoti, religiosi/e spazi di silenzio, di preghiera e di fraternità che consentano esperienze spirituali autentiche.

3. L'Associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riguardo alle seguenti lettere del medesimo articolo:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l'organo di amministrazione ne documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal D. Lgs. 117/2017 e dai decreti applicativi.

4. Nello specifico, le attività esercitate sono conseguenti a questo intento:

a) promuovere e animare incontri residenziali (Esercizi Spirituali, fine-settimana di riflessione e preghiera, tempi di ritiro individuale o a gruppi);

b) promuovere percorsi di accompagnamento umano e spirituale individuale, a gruppi, per coppie e famiglie;

c) promuovere la celebrazione del culto, l'approfondimento della Bibbia, la formazione spirituale;

d) promuovere occasioni ed incontri residenziali di formazione e sviluppo personale;

e) promuovere incontri e seminari su tematiche ecclesiali, ecumeniche e culturali, formazione umana, culturale e spirituale.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Tutte le attività dell'Associazione devono essere svolte in comunione con l'Arcivescovo di Milano e sono affidate alla Sua vigilanza, anche per quanto riguarda la salvaguardia della destinazione dei beni secondo i fini dell'Associazione.

7. L'Associazione opera presso la propria sede, compatibilmente con il titolo di possesso o detenzione.

ADERENTI (ASSOCIATI)

Articolo 3

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, battezzate cattoliche.

2. Chi vuole aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler aderire ai principi che reggono l'Associazione e di volersi attenere al presente statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea.

3. È necessario che il richiedente sia presentato da due aderenti.

4. L'eventuale rigetto del richiedente, così come la sua ammissione, vengono comunicati dal Consiglio Direttivo al richiedente. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo dovrà comunicare i motivi al richiedente entro 60 (sessanta) giorni, il quale potrà proporre ricorso all'Assemblea.

Articolo 4

1. I membri che non rispettano i principi contemplati nello statuto e/o recano

danno al buon nome dell'Associazione e/o non provvedono al versamento della quota associativa annuale possono esserne esclusi.

2. La quota e/o il contributo associativo nonché la relativa qualità di associato sono intrasmissibili sia per atto tra i vivi che a causa di morte.

3. L'esclusione è deliberata, dopo aver eventualmente ascoltato le ragioni dell'interessato, dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei membri.

Articolo 5

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

a) partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

b) godere del pieno elettorato attivo e passivo;

c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

e) recedere dall'appartenenza all'associazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

b) rispettare le delibere degli organi sociali;

c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea

e) non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Articolo 6

1. L'Associazione è assistita da un Consigliere Spirituale, scelto dal Consiglio Direttivo tra i sacerdoti secolari o regolari (anche aderenti) che esercitano legittimamente il ministero in diocesi e confermato dall'Ordinario diocesano. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Ha il compito di animare spiritualmente l'Associazione, di garantirne il rapporto con l'Arcivescovo e le sue linee pastorali e di collaborare con il Presidente.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice-Presidente.

Articolo 8

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti.

2. Compete all'Assemblea, che si riunisce almeno una volta l'anno:

a) esaminare e approvare il programma delle iniziative dell'Associazione;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;

c) determinare il numero dei componenti scegliendo tra 3 o 5 consiglieri ed eleggere il Consiglio Direttivo;

d) deliberare circa le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;

e) deliberare su ogni altra questione proposta dal Presidente;

f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; il Presidente o il Vicepresidente deve provvedere entro 20 (venti) giorni.

Articolo 9

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) persone elette dall'Assemblea tra i soci e resta in carica 3 (tre) anni. Compete al Consiglio Direttivo:

a) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

b) nominare il Segretario e il Tesoriere;

c) guidare il cammino dell'Associazione;

d) predisporre il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e) accogliere o respingere le domande di coloro che chiedono di aderire all'Associazione;

f) deliberare l'esclusione degli aderenti a norma dell'art. 4;

g) predisporre e approvare eventuali regolamenti per la vita e le attività dell'Associazione;

h) fissare l'importo della quota associativa annuale e invitare ad un contributo libero coloro che partecipano alle attività dell'Associazione.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, indicando la data e il luogo e l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche senza convocazione se vi è la presenza di tutti i consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo anche il Consigliere Spirituale, senza diritto di voto.

6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e da colui che è chiamato a fungere da segretario.

7. In caso di morte e in ogni altro caso di cessazione in corso di mandato, è fatto divieto di cooptazione.

Articolo 10

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato più volte.

2. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta anche nei confronti della Diocesi;

- b) ha l'ordinaria amministrazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - d) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o di impossibilità ad operare il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

AMMINISTRAZIONE E UTILIZZO DEI BENI

Articolo 11

1. L'Associazione si avvale per la sua attività di un fondo comune costituito da:
- a) le quote associative annuali e gli ulteriori contributi volontari versati dagli aderenti;
 - b) i contributi liberi di coloro che partecipano alle attività dell'Associazione;
 - c) le offerte e le elargizioni di benefattori privati ed enti.
2. L'Associazione può possedere o detenere immobili da utilizzare esclusivamente per le attività di cui all'art. 2.
3. Al fine di promuovere, organizzare e animare le attività dell'Associazione il Presidente, il Vice-Presidente e il Consigliere Spirituale ed il Tesoriere possono abitare – anche solo per alcuni periodi dell'anno – presso la sede.
4. L'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti per la cura della sede nella quale si svolgono le attività istituzionali.
5. In caso di cessazione dell'Associazione i fondi raccolti e gli eventuali beni immobili, compatibilmente con le norme di legge, saranno devoluti ad enti ecclesiastici, su indicazione dell'Arcivescovo di Milano.
6. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consultivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai

beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 14

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 15

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

NORME FINALI

Articolo 16

Qualora l'Associazione intenda operare presso parrocchie della Diocesi di Milano diverse da quella in cui ha sede, sarà sua cura farsi conoscere al Parroco e attenersi alle sue indicazioni in ordine alle materie e agli ambiti di sua competenza.

Articolo 17

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 18

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile e dell'ulteriore legislazione, ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

F.to don Gianluigi MUSAZZI

F.to Stefano Carlo Rodolfo Manzi (Impronta del sigillo)

Copia conforme all'originale allegato "C" all'atto in data 10 febbraio 2026 n. 2247/1779 di repertorio a mio rogito, registrato a Monza al n. 5708 serie 1T; atto regolarmente sottoscritto e custodito in deposito nella mia raccolta.

Si compone di fogli sei oltre al presente.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Brugherio, 26 (ventisei) febbraio 2026 (duemilaventisei).